

STATUTO

AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EMPOLESE VALDELSA

Società consortile per azioni

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1.1 È costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, una società consortile per azioni denominata "AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EMPOLESE VALDELSA" Società consortile per azioni (S.cons.p.A.).

Art. 2 - Sede

2.1 La società ha sede legale in Empoli. Con delibera dell'Assemblea ordinaria potrà istituire uffici, rappresentanze e delegazioni nel territorio del Circondario Empolese-Valdelsa e, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, anche al di fuori di esso territorio.

Art. 3 - Durata

3.1 La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 - Soci

4.1 Possono essere soci dell'Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa S.cons.p.A. tutte le amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, tutte le imprese collettive, sia pubbliche che private, che siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese, le associazioni delle categorie economiche, gli ordini e i collegi professionali, le organizzazioni sindacali, i consorzi, le fondazioni, le associazioni e tutti i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

4.2 Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

4.3 Per l'ammissione alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione contenente la quota che intendono sottoscrivere e la dichiarazione di accettare tutte le disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e le deliberazioni già adottate dagli organi della Società. Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'accettazione o meno dei nuovi soci, con la relativa quota di partecipazione, e l'Assemblea delibera, se ritenuto opportuno, l'ingresso dei nuovi soci stabilendo le relative modalità d'ingresso.

4.4 I soci possono concedere prestiti ed effettuare prestazioni di qualsiasi natura alla società, sia attraverso la cessione e/o la messa a disposizione a qualsiasi titolo dei beni mobili o immobili, sia attraverso la fornitura di servizi.

Art. 5 - Oggetto sociale

5.1 La Società ha finalità consortile e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma.

5.2 Con l'obiettivo di perseguire, anche con l'ausilio dei soci privati, le finalità pubbliche concretamente perseguite dalle Amministrazioni pubbliche socie, anche al fuori dei territori degli enti partecipanti alla società consortile, purché ciò comporti benefici per l'ambito territoriale di riferimento degli enti in questione, la Società provvede al perseguimento dei seguenti scopi:

- a) progettazione e gestione di attività di formazione, con particolare riferimento alle azioni rivolte alla formazione nell'area dell'obbligo formativo e del diritto dovere di istruzione e formazione, nonché quella rivolta a diplomati e agli adulti, la formazione continua e quella obbligatoria per l'apprendistato;
- b) progettazione e gestione di attività formative nell'ambito degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- c) progettazione e gestione di attività di orientamento professionale per chiunque cerchi lavoro o intenda avviare un'attività in proprio;
- d) sostegno all'inserimento lavorativo e servizi di accompagnamento al lavoro e alla ricollocazione professionale;
- e) organizzazione di stage aziendali e tirocini formativi;
- f) gestione dei servizi per l'impiego quali gestione di banche dati per la promozione di reali opportunità di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- g) gestione di spazi per lo start up di impresa e co-working;
- h) attività e servizi utili al trasferimento della ricerca e dell'innovazione dal processo e di prodotto nelle imprese, in particolare il supporto nella presentazione e gestione di progetti su bandi regionali, nazionali e comunitari per la richiesta di finanziamento;
- i) orientamento, informazione e assistenza sulle principali opportunità di finanziamento per le imprese;
- j) progettazione e gestione di progetti in ambito comunitario, di cooperazione interregionale europea;
- k) valorizzazione dei prodotti e dell'economia locale al fine di accrescere la competitività del territorio;
- l) supporto all'erogazione di servizi alle imprese;
- m) promozione turistica;

- n) assistenza tecnica per la presentazione di domande di finanziamento per l'internazionalizzazione;
- o) gestione del matching tra domanda e offerta per percorsi di alternanza scuola/lavoro;
- p) formazione imprenditoriale e manageriale;
- q) formazione di personale delle Amministrazioni pubbliche;
- r) promozione e supporto alla nascita di nuove imprese;
- s) formazione e servizi a persone di origine straniera, finalizzate a favorire il loro inserimento socioculturale;
- t) gestione di osservatori, studi statistici, ricerche sull'economia locale e diffusione delle informazioni.

5.3 Al fine di perseguire lo scopo consortile in modo più efficace, la società può svolgere la propria attività anche in favore di terzi, anche partecipando a procedure ad evidenza pubblica in concorrenza con altri operatori di mercato e anche organizzando attività di studi e ricerca sugli argomenti di propria competenza sopra evidenziati, purché lo svolgimento di tali attività comporti benefici per l'ambito territoriale di riferimento dei soci.

5.4 Nell'oggetto sociale rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate, ivi compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e degli altri beni mobili in genere;
- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica a enti pubblici e privati;
- il compimento di tutti gli atti e la stipula di tutti i contratti necessari o utili per il conseguimento dello scopo consortile.

5.5 Nel quadro degli indirizzi generali formulati dall'assemblea dei soci, la società può anche promuovere la costituzione di consorzi o società di capitali. Può inoltre acquisire partecipazioni in consorzi o società di capitali che svolgono attività complementari o strumentali a quelle statutarie. La costituzione di consorzi o società, ovvero l'acquisizione di partecipazioni in essi, deve essere approvata dall'assemblea dei soci.

5.6 Alla società sono precluse le attività per legge riservate agli iscritti agli albi professionali, la raccolta del risparmio e le attività finanziarie nei confronti del pubblico, riservate per legge a soggetti aventi particolari requisiti.

5.7 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà:

- a) utilizzare risorse pubbliche e private, inclusi i finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
- b) concorrere all'attribuzione di fondi pubblici, anche partecipando a procedure ad evidenza pubblica (gare, bandi, ecc.);

c) erogare prestazioni a soggetti terzi in cambio di corrispettivi in denaro.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - PRESTITI

Art. 6 - Il capitale

6.1 Il capitale della società è di 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) euro diviso in 50.000 azioni da 5 (cinque) euro ciascuna.

6.2 Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'assemblea straordinaria, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento del capitale è riservato agli azionisti il diritto di opzione.

6.3 L'assemblea, con l'osservanza dell'art. 2445 del Codice civile e salvo il disposto degli artt. 2327 e 2412 del Codice civile, può deliberare la riduzione di capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali.

Art. 7 - Azioni

7.1 Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La società riconosce un solo rappresentante per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

7.2 Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

7.3 Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia senza il consenso dell'assemblea.

7.4 Il capitale sociale deve essere detenuto almeno per il 51% (cinquantuno per cento) da Enti Pubblici.

7.5 I conferimenti possono essere fatti in denaro o in natura, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2254 e 2343 del Codice civile.

Art. 8 - Diritto di opzione e di prelazione

8.1 Quando un socio intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve offrirli agli altri soci che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alle precedenti partecipazioni, ferme le disposizioni dell'art. 2441 del Codice civile.

8.2 Al tal fine chi intende procedere alla alienazione deve notificarne tutte le condizioni agli altri soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; questi ultimi dovranno comunicare se intendono avvalersi del diritto di prelazione entro venti giorni dal ricevimento dell'offerta precisando, in caso affermativo se intendono o meno acquistare, in tutto o in parte anche le quote per le quali il diritto di prelazione non verrà esercitato da altri.

8.3 Non si procederà alla notifica dell'intenzione di alienare qualora i potenziali destinatari della proposta abbiano preventivamente comunicato la loro intenzione di non acquistare, quali che siano le condizioni dell'alienazione.

8.4 In caso di mancato esercizio di tale diritto, le azioni o i relativi diritti di opzione possono essere trasferiti a persone diverse da quelle indicate, nel rispetto degli art.4 e 7 del presente statuto.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso negare l'autorizzazione al trasferimento delle azioni se attraverso tale trasferimento dovesse venire meno la quota di capitale dei soggetti di cui al comma 4 del precedente art. 7.

8.6 In tale ipotesi il Consiglio dovrà convocare l'assemblea dei soci e assicurare il mantenimento della maggioranza di cui sopra nella composizione del capitale sociale.

Art. 9 - Certificati azionari

9.1 La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.

9.2 La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso la iscrizione nell'apposito libro soci.

Art. 10 - Obbligazioni

10.1 La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 del Codice civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia. In caso di emissioni di obbligazioni convertibili dovranno essere nominative e andrà comunque garantito il mantenimento della maggioranza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) a favore degli enti di cui al comma 4 del precedente art. 7; a tal fine al trasferimento e alla costituzione in pegno delle obbligazioni convertibili si applicherà la disciplina prevista per le azioni.

Art. 11 - Prestiti dei soci

11.1 I soci possono effettuare prestiti fruttiferi o infruttiferi alla società nei limiti e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, previa deliberazione assembleare.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 12 - Organi

12.1 Sono organi della Società:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;

- c. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d. il Collegio Sindacale.

TITOLO IV L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 - Attività dell'assemblea

13.1 L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

13.2 L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legge. L'assemblea degli azionisti, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo nei termini di legge, anche fuori dal Comune della sede sociale, purché in territorio italiano.

13.3 Il luogo indicato nell'avviso di convocazione può essere un luogo fisico o un luogo virtuale, essendo possibile ricorrere per l'intervento di Assemblea all'utilizzo di piattaforme informatiche o di telecomunicazione, come meglio specificato al successivo art. 14, comma 3.

13.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante messaggio di posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento, da far pervenire agli interessati almeno otto giorni prima. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di controllo.

13.5 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio e per l'approvazione del bilancio preventivo triennale; tale termine, nei casi consentiti dalla Legge, può essere elevato a 180 giorni.

13.6 L'assemblea ordinaria inoltre è convocata in qualsiasi momento in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. Il Consiglio è tenuto a disporre la convocazione quando sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno la decima parte del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

Art. 14 - Partecipazione all'assemblea

14.1 All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.

14.2 All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Gli azionisti possono

farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società mediante delega scritta.

14.3 L'assemblea può essere tenuta mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Tale modalità di partecipazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione e, dunque, anche il Presidente dell'assemblea. Nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve essere comunque presente il segretario verbalizzante o il notaio ed eventualmente i soggetti incaricati dell'accertamento dei presenti, ove tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio. In particolare, il mezzo di telecomunicazione utilizzato deve consentire:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere ed inviare documenti.

Art. 15 - Svolgimento dell'assemblea

15.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, è l'assemblea stessa a nominare il Presidente.

15.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto d'intervento, accettare la regolare costituzione e la presenza del *quorum* deliberativo, dirigere e regolare la discussione, stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni, proclamare l'esito delle stesse.

15.3 L'assemblea provvede alla nomina del suo segretario, scelto anche fra le persone estranee alla società.

15.4 Nell'assemblea straordinaria le funzioni di segretario dovranno essere svolte da un notaio. La verifica della regolarità delle deleghe e, in genere, del diritto dei presenti alla partecipazione all'assemblea, spetta al Presidente.

Art. 16 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

16.1 L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente.

16.2 In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente.

16.3 Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria dovranno essere adottate con la maggioranza di almeno il 76% (settantasei per cento) del capitale sociale.

16.4 Le deliberazioni dell'assemblea risulteranno da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se chiamato a redigere l'atto nei casi di legge o per espressa richiesta dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Amministrazione

17.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica un triennio ed è composto da un numero dispari di membri non inferiori a tre e non superiore a nove.

17.2 Gli Amministratori sono rieleggibili una sola volta e sono eletti dall'assemblea.

17.3 Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente.

17.4 Nell'ipotesi che venga meno per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, ma non la maggioranza di essi, si provvederà ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del Codice civile.

17.5 Il Consiglio si riunisce sia nella sede della società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario. Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di indirizzo e di controllo sulla gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e/o lo Statuto riservano all'assemblea.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri, compreso l'uso della firma sociale ad un Amministratore Delegato.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano, di solito nella sede della Società o in altro luogo, mediante messaggio di posta elettronica certificata o con lettera raccomandata, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi d'urgenza, mediante telegramma o fax da inviare almeno quarantotto ore prima. Il Consigliere più anziano presiede le riunioni del Consiglio in caso di impedimento del Presidente.

19.2 Il Consiglio nomina un segretario anche fra persone estranee al Consiglio.

19.3 Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede. Tale modalità di partecipazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione e, dunque, anche il Presidente e il segretario verbalizzante. In particolare, il mezzo di telecomunicazione utilizzato deve consentire:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere ed inviare documenti.

19.4 Il Consiglio, in alternativa all'Amministratore Delegato, può nominare un Direttore Generale al quale conferire i poteri necessari per la gestione della società, determinandone la remunerazione.

Art. 20 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

20.1 Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

20.2 Le deliberazioni del Consiglio sono riportate in verbale firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

20.3 Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

20.4 L'Assemblea fissa i compensi del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Il Direttore Generale

21.1 Il Direttore Generale, qualora nominato dal Consiglio di Amministrazione, esercita le seguenti competenze:

- a) organizzazione delle risorse umane e strumentali;
- b) controllo generale dell'attività complessiva della società;
- c) sovrintendenza, coordinamento e assicurazione del regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
- d) stipula delle convenzioni e dei contratti;
- e) convocazione e Presidenza del Comitato Scientifico;

- f) adozione di tutti gli atti o provvedimenti, inclusi quelli che impegnano la società verso l'esterno, che la legge ed il presente Statuto non riservano ad altri organi della società.

21.2 Il Direttore Generale partecipa a tutte sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto ed assumendo le funzioni di segretario, salvo a quelle in cui si discute in merito al suo rapporto con la società. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia decidere che il Direttore Generale partecipi anche a tali sedute.

21.3 La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è conferita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato nei limiti delle sue attribuzioni e, in forza di procura, al Direttore Generale, nell'ambito dei poteri a lui conferiti.

Art. 22 - Il Comitato Scientifico

22.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato scientifico composto da esperti nelle materie di cui all'oggetto sociale, su proposta del Direttore generale.

22.2 Il Comitato scientifico può essere integrato, di volta in volta, da esperti di particolari discipline, individuati dal Comitato stesso, sentito il Direttore generale.

22.3 Il Comitato scientifico dura in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione e viene convocato e presieduto dal Direttore generale.

22.4 Tale Comitato ha il compito di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione sul contenuto e sulle finalità delle diverse attività sociali.

TITOLO VI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 23 - Il Presidente

23.1 Il Presidente:

- a) è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica un triennio e, comunque, il suo mandato arriva a scadenza insieme a quello di tutti gli altri consiglieri di amministrazione;
- b) ha la rappresentanza istituzionale della società, sovrintende all'attività del Consiglio di Amministrazione, lo convoca, lo presiede e ne coordina i lavori;
- c) cura i rapporti con le Amministrazioni locali del Circondario, con la Provincia e la Regione, nonché con le forze economiche, sociali e sindacali ed esercita inoltre le seguenti funzioni: vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'operato del Direttore; sovrintende al buon andamento dell'attività; compie gli atti che gli vengono di volta in volta attribuiti; adotta in casi di necessità e urgenza, sotto la propria responsabilità, gli atti di competenza del Consiglio di

Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso, alla prima riunione, per la ratifica.

TITOLO VII

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 24 - Nomina e composizione del Collegio Sindacale

24.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea che devono essere scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010.

24.2 I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

24.3 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio ove deve essere presente almeno un Sindaco.

24.4 Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

24.5 Diversamente il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale ne determina il corrispettivo.

24.6 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

24.7 L'assemblea determina gli emolumenti spettanti ai sindaci effettivi.

TITOLO VIII

BILANCI E RELAZIONI

Art. 25 - Il bilancio

25.1 L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 2428 del Codice civile e a quella del Collegio Sindacale (art. 2429 del Codice civile) è presentata all'assemblea per l'approvazione nei termini di cui al precedente art. 13. Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

25.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio regolarmente approvato dall'assemblea, dedotto un importo non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, e al netto delle eventuali perdite di precedenti esercizi, sono accantonati a riserva. Non possono essere distribuiti utili ai soci in nessuna forma, né nel corso della vita societaria, né all'eventuale scioglimento della società.

25.3 L'assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciale accantonamento di utili.

TITOLO IX

RECESSO ED ESCLUSIONE

Art. 26 - Recesso ed esclusione di un socio

26.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Società il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione di cui al precedente art. 4 o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo consortile.

26.2 Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con messaggio di posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso. Qualora il socio abbia degli impegni in corso nei confronti della società, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

26.3 L'esclusione può essere deliberata in qualunque momento dall'Assemblea in sede ordinaria su informativa del Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che si sia reso insolvente o sia soggetto a procedure concorsuali o si sia reso colpevole di gravi inadempienze nei confronti delle norme del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni della società o non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perso anche uno solo dei requisiti necessari per l'ammissione alla società.

26.4 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante messaggio di posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a firma del legale rappresentante della società.

26.5 La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale di cui al seguente art. 28; l'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione. Trascorsi trenta giorni senza che la delibera di esclusione sia stata impugnata, essa diviene immediatamente operante.

26.6 In caso di recesso o esclusione, al socio uscente, che abbia assolto interamente ai propri obblighi verso la società, è restituita una somma di denaro corrispondente al valore minore tra il valore nominale della quota di capitale sociale sottoscritta e la corrispondente quota del patrimonio netto contabile alla data del recesso o esclusione.

26.7 La delibera dell'Assemblea che constata i motivi del recesso o che adotta l'esclusione del socio, può stabilire, nell'osservanza dei principi della parità di trattamento e del rispetto sostanziale della posizione dei singoli soci, le eventuali modalità di acquisto della partecipazione del socio receduto o escluso da parte degli altri soci.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Scioglimento

27.1 Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica, una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

27.2 L'assemblea straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

27.3 Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2450 del Codice civile.

27.4 Le residue attività che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento delle passività e delle quote sociali nel loro valore nominale, dovranno essere destinate ad attività di sostegno allo sviluppo economico-produttivo del territorio dell'empolese-valdelsa.

TITOLO XI NORME FINALI

Art. 28 - Norme finali

28.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Notai della Provincia di Firenze, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

28.2 Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

28.3 La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

28.4 L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

28.5 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

28.6 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi il

Verbale redatto dal Notaio rep. ... racc. ..., registrato a ... in data ... al n. ... serie ...